



## REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL  
18.2.2013 CON DELIBERAZIONE N. 14/21888,  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 108 DEL  
3.12,2018 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N.  
7 DEL 10.2.2020.

## **PARTE I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Principi e ambito
- Art. 2 Adeguamenti normativi
- Art. 3 Obblighi di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza
- Art. 4 Competenze

## **PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

- Art. 5 Valore stimato dell'affidamento
- Art. 6 Programmazione dei lavori
- Art. 7 Programmazione degli acquisti di beni e servizi
- Art. 8 Determinazione a contrarre
- Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 10 Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale
- Art. 11 Clausola sociale
- Art. 12 Procedure di scelta del contraente
- Art. 13 Bandi
- Art. 14 Garanzia per la partecipazione alla procedura
- Art. 15 Pubblicità
- Art. 16 Requisiti di partecipazione
- Art. 17 Documentazione dei requisiti
- Art. 18 Cause di esclusione
- Art. 19 Esame documentazione amministrativa e Commissione Giudicatrice
- Art. 20 Criteri di aggiudicazione
- Art. 21 Contenuto offerte
- Art. 22 Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 23 Offerte anomale
- Art. 24 Unica offerta
- Art. 25 Controlli
- Art. 26 Controlli antimafia
- Art. 27 Provvedimento conclusivo di aggiudicazione
- Art. 28 Divieto di rinegoziazione dell'offerta
- Art. 29 Accesso agli atti

## **PARTE III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

- Art. 30 Procedura aperta
- Art. 31 Procedura ristretta
- Art. 32 Procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettere a), b), c), c-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Art. 33 Principio della rotazione

- Art. 34 Gare telematiche e razionalizzazione dei processi di approvvigionamento  
**PARTE IV - CONTRATTI DI CONCESSIONE E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**
- Art. 35 Concessioni di lavori pubblici
- Art. 36 Concessione di servizi
- Art. 37 Finanza di progetto
- Art. 38 Contratto di disponibilità  
**PARTE V - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 39 Contenuto dei contratti
- Art. 40 Forma dei contratti
- Art. 41 Stipulazione dei contratti
- Art. 42 Spese contrattuali
- Art. 43 Garanzia definitiva
- Art. 44 Repertoriazione  
**PARTE VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 45 Cessione del contratto
- Art. 46 Subcontratto
- Art. 47 Pagamenti, anticipi e cessione del credito
- Art. 48 Revisione prezzi
- Art. 49 Polizze assicurative
- Art. 50 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione
- Art. 51 Risoluzione del contratto  
**PARTE VII - CONTENZIOSO**
- Art. 52 Transazione
- Art. 53 Arbitrato
- Art. 54 Giurisdizione e riferimenti processuali  
**PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**
- Art. 55 Rinvio a disposizioni normative
- Art. 56 Entrata in vigore
- Art. 57 Abrogazione di norme

## PARTE I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Principi e ambito

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune di Monza, d'ora in poi denominato "Amministrazione", nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico vigente, di quello eurounitario ed, in particolare, dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di rotazione, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di *par condicio* e di pubblicità.
2. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, i partecipanti alle procedure di gara devono osservare il "Codice Etico" ed il "Codice di Comportamento" del Comune di Monza, richiamati nei bandi di gara e negli inviti.
3. Non rientrano in tale ambito di applicazione gli incarichi professionali ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i contratti societari, gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le convenzioni urbanistiche e quelle stipulate tra Enti pubblici ai sensi degli artt.30 e 31 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. e, in generale, le locazioni di beni immobili, l'attività relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica, gli atti di cessione volontaria nel corso delle procedure espropriative nonché le transazioni in sede giudiziale o stragiudiziale. Ad ogni altra attività contrattuale dell'Ente le norme del presente Regolamento si applicano se compatibili con la specifica materia.

### Art. 2 - Adegamenti normativi

1. Le disposizioni del presente Regolamento non conformi alla normativa sopravvenuta saranno disapplicate senza necessità di formale adeguamento.
2. Gli eventuali riferimenti a norme di legge o regolamentari contenuti nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati qualora tale normativa venga modificata ovvero abrogata.
3. È comunque fatta salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge nonché l'applicazione del principio generale del *tempus regit actum*.

### Art. 3 - Obblighi di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza

1. L'Amministrazione intende prevenire ogni forma di distorsione della concorrenza, sia preventivamente (in fase di programmazione/progettazione degli interventi da realizzare) sia successivamente (in fase di redazione degli atti di gara e in fase di controllo sull'esecuzione dei contratti).

2. È fatto divieto di inserire nei documenti contrattuali, nelle specifiche tecniche, negli atti di gara, clausole restrittive della concorrenza. Gli atti degli affidamenti adottati in violazione di tale prescrizione, non saranno accolti dalla Centrale Unica Acquisti.

3. Eventuali segnalazioni in merito al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza saranno inoltrate dalla Centrale Unica Acquisti al Responsabile Anticorruzione.

#### **Art. 4 - Competenze**

1. Sono affidate alla competenza della Centrale Unica Acquisti (C.U.A.) dell'Amministrazione:
  - le procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto gli appalti di lavori, di servizi e di forniture;
  - le procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto le concessioni di lavori e di servizi;
  - le procedure di cui all'art. 36, c. 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori, servizi e forniture, nel caso in cui non si intenda procedere mediante affidamento diretto;
  - le procedure di cui all'art. 36, c. 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori, nel caso in cui non si intenda procedere mediante affidamento diretto;
  - le procedure di cui all'art. 36, c. 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per servizi e forniture;
  - le procedure negoziate di lavori di cui all'art. 36, c. 2 lett. c) - c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché le altre tipologie di procedure negoziate previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - le manifestazioni di interesse per servizi e forniture di rilevanza inferiore alla soglia comunitaria da espletare mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione (es. Sintel);
  - le procedure di affidamento dei contratti di partenariato pubblico/privato.
2. La Centrale Unica Acquisti gestisce le seguenti fasi relative alle procedure di gara: attività di supporto e assistenza all'ufficio proponente; pubblicazione atti di gara; svolgimento della procedura; conclusione della procedura.

### **PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

#### **Art. 5 - Valore stimato dell'affidamento**

1. Il calcolo del valore stimato di un affidamento è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A. valutato dal Responsabile Unico del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo

massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

2. Il valore massimo stimato è l'importo di riferimento per stabilire quale procedura di affidamento espletare.

3. Non è consentito suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione diretta alle procedure di gara delle micro, piccole e medie imprese, gli affidamenti, ove possibile, devono essere suddivisi in lotti funzionali o prestazionali. In caso di mancata suddivisione in lotti, è richiesta al Responsabile Unico del Procedimento una congrua motivazione.

#### **Art. 6 - Programmazione dei lavori**

1. Tutti i lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 devono essere pianificati e programmati mediante l'elaborazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

2. La corretta programmazione degli interventi è espressamente finalizzata a garantire l'ottimizzazione delle risorse necessarie e la celerità dei procedimenti di affidamento.

3. Al fine di predisporre il programma, i Settori / le Direzioni trasmettono al Servizio competente, individuato con gli atti di organizzazione dell'Ente, le esigenze di interventi da realizzare che verranno valutate anche in base alle previsioni di entrate di Bilancio.

4. Il Settore/Servizio cui sono state attribuite le funzioni di programmazione ne cura la predisposizione.

5. La programmazione avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, previa verifica della conformità urbanistica, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente e indica l'elenco delle priorità.

6. Gli aggiornamenti e le variazioni alla programmazione possono riguardare l'inserimento o l'esclusione di interventi, ovvero la revisione delle previsioni di spesa relativa a ciascun intervento.

7. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono parte integrante della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e vengono approvati con esso nei termini previsti.

8. La pubblicazione del programma dei lavori pubblici e delle sue variazioni sarà effettuata dal Settore/Servizio a cui è assegnata la competenza in materia di programmazione di lavori pubblici.

9. Salvo quanto previsto dall'art. 5, c. 11, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, non potranno essere eseguiti lavori non previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

#### **Art. 7 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi**

1. Le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 devono essere pianificate e programmate secondo le disposizioni dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, in coerenza con le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, tenendo conto dei fabbisogni sviluppati nel biennio precedente e delle nuove esigenze emerse, oltre che delle scadenze dei contratti.

2. Gli aggiornamenti e le variazioni alla programmazione possono riguardare l'inserimento o l'esclusione di interventi, ovvero la revisione delle previsioni di spesa relativa a ciascun intervento.

3. Al fine di predisporre il programma, i Settori/le Direzioni trasmettono al Servizio competente, individuato negli atti di organizzazione dell'Ente, la proposta di acquisizione di servizi /forniture da inserire in programmazione.

4. Il Settore/Servizio cui sono state attribuite le funzioni di programmazione ne cura la predisposizione.

5. Laddove possibile ed economicamente vantaggiosa, anche d'intesa con più Settori e/o Direzioni, deve essere perseguita l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.

6. Il programma degli acquisti è parte integrante della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed è approvato con esso nei termini previsti. Entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, il Servizio competente procede all'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale.

7. La pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi e delle sue variazioni sarà effettuata dal Settore/Servizio a cui è assegnata la competenza in materia di programmazione di servizi e forniture.

8. Salvo quanto previsto dall'art. 7, c. 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, non potranno essere effettuati acquisti non previsti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.

#### **Art. 8 - Determinazione a contrarre**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere precedute dalla determinazione a contrarre.
2. Le procedure sono avviate in coerenza con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, fatte salve le procedure al di sotto delle soglie stabilite dalla normativa in materia di programmazione.
3. La determinazione a contrarre deve contenere:
  - oggetto dell'affidamento;
  - indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
  - importo stimato dell'affidamento;
  - tipologia di procedura prescelta con l'indicazione della tipologia di piattaforme telematiche del mercato elettronico che si intende utilizzare;
  - in caso di procedura negoziata, indicazioni in merito alle modalità di scelta degli operatori economici da invitare;
  - motivazioni congrue in relazione all'invito rivolto all'operatore economico precedentemente invitato ed all'esecutore uscente;
  - criterio di aggiudicazione;
  - per i lavori: le motivazioni del mancato utilizzo della procedura aperta per lavori di importo superiore a euro 500.000,00;
  - suddivisione in lotti e/o motivazione della scelta di non suddividere l'affidamento in lotti;
  - durata del contratto;
  - requisiti di partecipazione;
  - motivazioni in merito alla obbligatorietà del sopralluogo;
  - presenza o meno dei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro e/o del D.U.V.R.I. ;
  - indicazioni in merito ai criteri ambientali minimi (laddove esistenti) e indicazioni in merito alle clausole sociali;
  - istruttoria Consip S.p.A. /Aria S.p.A./Soggetti Aggregatori, verifica della possibilità di acquisto (lavori, servizi, forniture) mediante adesione a convenzioni attive o emissione di ordine diretto di acquisto tramite i portali di Consip S.p.A. /Aria S.p.A./Soggetti



Aggregatori; ovvero per beni e servizi comparabili l'indicazione dell'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità Consip S.p.A. come limiti massimi;

- deroghe ai bandi tipo A.N.A.C.;
- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- Codice Unico di Intervento (C.U.I.);
- Codice Unico di Progetto (C.U.P.)(se presente);
- Indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
- dichiarazione in merito all'assenza di condanne, situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
- indicazione dell'obiettivo operativo Documento Unico di Programmazione;
- approvazione degli atti di gara, del capitolato (o disciplinare d'incarico o foglio patti e condizioni) e dei relativi allegati e, in caso di procedura negoziata, approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, i cui nominativi devono rimanere riservati, pena la responsabilità penale del divulgatore e l'illegittimità della procedura;
- solo per le concessioni, l'approvazione del Piano Economico Finanziario;
- il quadro economico con l'impegno di spesa per l'affidamento, (eventuale) per i compensi ai membri esterni della Commissione Giudicatrice e per il pagamento del contributo all'A.N.A.C.;
- individuazione della forma di stipula del contratto;
- (eventuale) nomina del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.).

4. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, nella quale si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta del medesimo, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali, l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, la copertura contabile e la forma del contratto. In questo caso l'Ente motiva in merito alla scelta dell'affidatario, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare (rispetto principio d'efficacia), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (principio di economicità), nonché del rispetto del principio di rotazione (come da art. 33 del presente Regolamento).

5. Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza, pertanto devono essere pubblicati, non appena adottati, sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara" "avvisi" e/o "esiti gare".

#### **Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento**

1. Per ciascuna procedura di affidamento, è nominato, con atto formale del Dirigente /Responsabile del servizio, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che cura le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Qualora la natura o il valore della prestazione lo richieda, è nominato un Direttore dei Lavori ovvero un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, sulla base del livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, e deve essere munito dei titoli e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Fino a quando la nomina non venga effettuata, è considerato Responsabile Unico del Procedimento lo stesso Dirigente/Responsabile del servizio.
4. Si applicano le norme in tema di incompatibilità, astensione e conflitto di interesse di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all' art. 7 del D.P.R. n. 62/2001 e ss.mm.ii.. Il ruolo del R.U.P. non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Tale disposizione si estende anche al Direttore di Lavori e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. Le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2001 e ss.mm.ii., dal Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **Art. 10 - Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale**

1. L'Amministrazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore dei contratti pubblici attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi, uniformandole alle rispettive tipologie di affidamento.
2. I criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per il relativo apparato valutativo in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 11 - Clausola sociale**

1. L'Amministrazione, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inserisce la clausola sociale all'interno della *lex specialis* di gara. L'operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l'obbligo è riportato nel contratto.

2. La clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. L'obbligo, pertanto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'operatore economico affidatario.

#### Art. 12 - Procedure di scelta del contraente

1. Per l'individuazione del contraente per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'Amministrazione si avvale della gara ad evidenza pubblica, scegliendo tra la procedura aperta o ristretta e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

2. Per l'individuazione del contraente, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'Amministrazione si avvale delle procedure previste dall'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la possibilità del ricorso alle procedure ordinarie.

#### Art. 13 - Bandi

1. L'indizione della procedura aperta ha luogo con la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara che costituiscono la *lex specialis* della procedura concorsuale rispetto alla quale l'eventuale normativa sopravvenuta non produce effetti modificativi.

2. Oltre agli elementi essenziali per l'individuazione della fattispecie contrattuale e le speciali prescrizioni stabilite dalla normativa, il bando deve contenere:

- tipologia di procedura scelta;
- oggetto dell'affidamento;
- importo a base di gara;
- sussistenza o meno degli oneri della sicurezza;
- requisiti generali e speciali di partecipazione;
- modalità e termine di presentazione delle offerte o della richiesta di invito;
- criterio di aggiudicazione;
- cause di esclusione;
- criteri di valutazione delle offerte tecniche, i relativi punteggi e le formule per l'assegnazione, nel caso di procedura da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- importo, termine e modalità di costituzione della cauzione provvisoria;
- C.I.G. e quantificazione del contributo da versare all'A.N.A.C.;

- modalità di finanziamento;
- durata della validità dell'offerta;
- obbligo visita dei luoghi, se ritenuta indispensabile per una corretta formulazione dell'offerta;
- termine per la richiesta di chiarimenti;
- sito della piattaforma telematica utilizzata e sito internet comunale per accedere alla documentazione di gara e ai chiarimenti forniti ai partecipanti;
- l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere, oltre alla stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo a carico dei concorrenti di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e quelli della sicurezza interni e specifici connessi alla propria attività di impresa, allo scopo di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta e di consentire la valutazione della congruità dell'importo destinato alla tutela dei lavoratori e della sicurezza.

4. Il comma 3 del presente articolo non si applica alle forniture senza posa in opera, ai servizi di natura intellettuale ed agli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Nel caso di procedura ristretta i suddetti contenuti debbono essere precisati od opportunamente ribaditi nella lettera di invito.

#### **Art. 14 - Garanzia per la partecipazione alla procedura**

1. L'Amministrazione deve chiedere ai potenziali contraenti di corredare l'offerta presentata in sede di gara con una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore del contratto. In caso di affidamento diretto per gli affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00, è facoltà dell'Amministrazione non richiedere la garanzia.

2. La garanzia deve contenere le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- durata di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, o un termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento;
- operatività della garanzia entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile.

3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le prescrizioni indicate dall'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto e, agli altri partecipanti, con la comunicazione dell'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione.

5. L'Amministrazione provvede all'escussione della garanzia nei casi di sussistenza di dichiarazioni mendaci nell'ambito dell'avvalimento e nei casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibili all'affidatario o di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

#### **Art. 15 - Pubblicità**

1. Oltre alle pubblicazioni imposte dalla normativa, tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale e sulla Piattaforma telematica utilizzata.

2. Divenuto esecutivo il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, gli esiti della procedura di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, oltre alle ulteriori forme di pubblicazioni imposte dalla normativa.

3. In relazione all'oggetto ovvero al valore del contratto, è ammessa l'adozione di forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla normativa.

4. Per le procedure ordinarie (aperte o ristrette), a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sul sito internet comunale e sulla piattaforma telematica utilizzata, è prevista, inoltre, la pubblicazione:

- a) nella fase precedente la scadenza del bando, delle risposte ai chiarimenti forniti agli interessati rispettandone l'anonimato;
- b) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, dell'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- c) della proposta di aggiudicazione.

#### **Art. 16 - Requisiti di partecipazione**

1. Per la partecipazione alle gare è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando e/o nella lettera di invito, oltre a quelli imposti dalla normativa che devono considerarsi integrativi.

2. La discrezionalità nella scelta di requisiti deve essere esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, da definire in relazione alla natura e al valore economico dell'affidamento.

3. I requisiti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, per l'impresa aggiudicataria, per tutta l'esecuzione del contratto.

4. La partecipazione alle gare non può essere limitata in base al criterio della territorialità.

5. Anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, è consentito all'operatore economico partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti tecnici - finanziari di un altro soggetto, salvo diversa prescrizione normativa. In questa ipotesi, oltre alle dichiarazioni e alla documentazione elencate dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di gara il concorrente avvalente dovrà precisare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

6. Delle dichiarazioni di avvalimento deve essere inviata, a cura della Centrale Unica Acquisti, apposita comunicazione all'A.N.A.C. mediante il servizio informatico disponibile sul portale.

#### **Art. 17 - Documentazione dei requisiti**

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato attraverso dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 18 - Cause di esclusione**

1. Le cause di esclusione sono specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.  
2. Ogni prescrizione sanzionata con la non ammissione deve trovare fondamento in una espressa disposizione normativa.

3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo o di altra dichiarazione equivalente, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, si assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. In nessun caso la sanatoria degli atti può tradursi nella integrazione tardiva di un requisito.

6. Le regole di gara non possono essere disapplicate o modificate se non previo annullamento degli atti in autotutela; solo nell'ipotesi in cui si rivelino equivoche, le prescrizioni devono essere interpretate nel senso che assicurino la massima partecipazione.

7. Sono comunicate entro 5 giorni all'operatore economico ed entro 10 al Casellario Informativo dell'A.N.A.C. le esclusioni dalle gare disposte per difetto dei requisiti di ordine generale e speciale.

#### **Art. 19 - Esame documentazione amministrativa e Commissione Giudicatrice**

1. L'analisi e la valutazione della documentazione amministrativa, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, sono svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, assistito da due testimoni.
2. Nel caso in cui il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ravvisi l'opportunità di individuare più soggetti che intervengano nelle varie fasi procedurali di gara al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso può istituire, con provvedimento motivato, un seggio di gara ad hoc.
3. In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
4. Nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ed è presieduta da un Dirigente.
5. La Commissione, nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è composta da un numero di componenti pari a tre - compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
6. La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio e, quindi, fino alla definitiva formalizzazione dell'Albo A.N.A.C. dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, è costituita da personale interno dell'Amministrazione Comunale.
7. I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità ed astensione.
8. I componenti interni sono individuati come segue tra il personale dell'Amministrazione:

- a) il Presidente è individuato tra il personale che riveste il ruolo di Dirigente e non direttamente interessato dal contratto da valutare, tenendo conto dell'esperienza posseduta nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto;
- b) i Commissari, diversi dal Presidente, sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D, che abbia maturato esperienza specifica nel settore o materia oggetto di affidamento.
9. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un/a segretario/a tra il personale appartenente alle categorie D oppure C.
10. Il ruolo di segretario può essere svolto anche da un membro della Commissione Giudicatrice.
11. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto individuato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di cinque affidamenti nell'anno, ad eccezione di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche non fungibili tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso la scelta dovrà essere motivata.
12. Il ricorso a commissari "esterni" è consentito ove venga accertata la carenza in organico di adeguate professionalità e nei casi in cui, pur presenti, sussistono motivi di incompatibilità. La carenza in organico è attestata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base di una ricognizione interna all'Ente.
13. I membri "esterni" sono scelti tra i dirigenti e/o funzionari indicati da altre amministrazioni aggiudicatrici o sorteggiati in un'apposita seduta pubblica tra le rose di candidati fornite dagli ordini professionali o da facoltà universitarie, garantendo in ogni caso una rotazione dei professionisti.
14. Per appalti /concessioni di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, al fine di garantire la massima trasparenza e l'imparzialità nella procedura di selezione dei componenti esterni, e in caso di carenza in organico di professionalità esperte o, se presenti, non coinvolte a vario titolo in alcune delle fasi della procedura, oltre all'utilizzo della modalità di cui al precedente comma 13, l'Amministrazione può decidere di procedere mediante la pubblicazione, sul sito internet del Comune di Monza, di un Avviso di Selezione avente ad oggetto l'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice. Ulteriori forme di pubblicità saranno individuate sulla base dell'oggetto di gara.
15. Per l'espletamento dell'incarico è prevista la definizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di un corrispettivo forfettario ed onnicomprensivo stabilito nella determinazione di nomina e nel relativo disciplinare approvato con provvedimento dirigenziale, tenuto conto delle competenze professionali, del numero delle offerte e del valore e della complessità della procedura ed entro i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.



16. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità in esito ad eventuale *fumus* di anomalia.

17. La Commissione Giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dalla stazione appaltante. Fino al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, essa mantiene il potere di riesaminare il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da non conformità verificatesi.

18. La Commissione costituisce un collegio perfetto che opera con il *plenum* dei suoi componenti nello svolgimento dell'attività decisoria e valutativa.

19. I lavori della Commissione di gara sono condotti nel rispetto del principio di concentrazione e continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni (quali la complessità delle valutazioni, l'elevato numero di offerte, ecc.), la sospensione e l'aggiornamento dei lavori; in tali casi l'esigenza di continuità impone l'osservanza, nel corso delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e l'adozione di idonee misure per garantire una corretta conservazione delle offerte, dandone espressamente atto nel verbale.

20. Nel verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti, devono essere descritte con puntualità le operazioni compiute, secondo il loro svolgimento cronologico, e registrate le dichiarazioni che i rappresentanti legali delle imprese, o i loro procuratori, presenti alla seduta pubblica della gara, intendano far inserire a tutela dei propri diritti.

21. In particolare devono essere indicati:

- l'articolazione e l'individuazione delle varie sedute;
- la regolare composizione della Commissione in ciascuna seduta;
- una sufficiente descrizione delle attività valutative compiute.

22. Il Segretario verbalizzante è indicato nella determinazione dirigenziale di nomina della Commissione Giudicatrice.

23. Il verbale è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Qualora la Commissione rilevi di aver redatto il verbale sulla base di errori di fatto, in coerenza con il principio di legalità essa stessa può constatare l'accaduto e redigere un verbale che spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni.

24. Tutti i membri della Commissione, compreso il segretario verbalizzante, sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente al contenuto delle offerte, e si obbligano espressamente al mantenimento di detto segreto fino all'aggiudicazione dell'affidamento. L'osservanza del segreto in ordine al contenuto delle offerte è fondamentale ai fini della validità della procedura di gara.

25. Nel caso in cui, nel corso della valutazione delle offerte, emergessero ulteriori elementi che possano costituire cause di incompatibilità e/o astensione, si dovrà procedere alla sostituzione del membro della Commissione.

26. Il Commissario di gara dovrà opportunamente segnalare cause sopravvenute di astensione (nonché le gravi ragioni di convenienza), che comporteranno conseguentemente la sostituzione dello stesso.

27. L'Amministrazione pubblica sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della Commissione Giudicatrice ed i *curricula* dei componenti.

#### Art. 20 - Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione è definito nella determinazione a contrarre e deve essere indicato nel bando e/o nella lettera di invito.

2. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione può essere scelto dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. I contratti aventi ad oggetto prestazioni standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possono essere aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo.

5. In caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara o nella lettera d'invito sono indicati i criteri, i sub criteri, i relativi pesi, i punteggi, i sub-punteggi ed i criteri motivazionali in base ai quali verrà individuata la miglior offerta.

6. Nella definizione dei parametri di valutazione, si deve tener conto della necessità che siano adeguatamente specifici e oggettivamente quantificabili, collegati all'oggetto del contratto e che rispettino i principi del trattato UE (parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza).

7. Il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30%, assegnando ai criteri qualitativi un peso prevalente rispetto a quello previsto per l'elemento economico, al fine di garantire il rispetto della natura del criterio di aggiudicazione. Il punteggio complessivo è in ogni caso pari a 100.

8. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando la pubblicità della seduta di controllo della documentazione amministrativa e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, la Commissione Giudicatrice garantisce la pubblicità:

- della seduta di apertura delle offerte tecniche;

- della seduta di apertura e assegnazione dei punteggi alle offerte economiche e ad ogni elemento quantitativo del progetto tecnico.

9. La valutazione discrezionale degli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte deve essere effettuata in seduta riservata onde evitare condizionamenti esterni.

10. Il giudizio espresso dalla Commissione deve consentire la ricostruzione dell'*iter* logico compiuto nella valutazione dei singoli aspetti e la cognizione delle ragioni poste a fondamento dell'assegnazione dei punteggi, salvo metodi diversi di valutazione previsti dalla normativa.

11. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare soglie minime tecnico-qualitative al di sotto delle quali le offerte non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione (soglia di sbarramento).

12. Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, deve essere data lettura, in seduta pubblica, della graduatoria redatta sulla base dei punteggi di merito attribuiti alle singole offerte tecniche.

#### Art. 21 - Contenuto offerte

1. L'offerta deve essere predisposta osservando le indicazioni contenute nel bando/disciplinare di gara e/o nella lettera d'invito, nel rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della parità di trattamento dei concorrenti e della segretezza dell'offerta economica.

2. L'offerta economica può contenere, in conformità alle prescrizioni della *lex specialis*, l'indicazione di un ribasso o di un aumento rispetto alla base di gara.

3. Se non espressamente consentito dalla disciplina di gara, non sono ammesse offerte in variante.

4. Nella documentazione di gara i concorrenti devono indicare se ed in quale misura intendano subappaltare le prestazioni contrattuali. Il ricorso al subappalto è ammesso sulla base delle disposizioni vigenti.

5. Qualunque sia il criterio di aggiudicazione scelto, a garanzia del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara deve essere assicurata l'assoluta segretezza delle offerte economiche fino a quando non siano state valutate l'ammissibilità dei concorrenti e gli elementi tecnico-qualitativi del progetto presentato dai concorrenti. A tal fine la *lex specialis* prevede, a pena di esclusione:

- la separazione dell'offerta economica da quella tecnica e dal resto della documentazione amministrativa;

- il divieto di inserimento nell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica.

## **Art. 22 - Modalità di presentazione delle offerte**

1. L'offerta deve essere presentata e inoltrata, mediante piattaforma telematica, nel rispetto delle formalità previste dal bando/disciplinare di gara o dalla lettera di invito.
2. La responsabilità per la mancata o ritardata presentazione è esclusivamente a carico dell'operatore economico mittente, salva la prova del malfunzionamento della piattaforma di e-procurement.

## **Art. 23 - Offerte anomale**

1. La verifica dell'affidabilità delle offerte anomale deve svolgersi sempre in contraddittorio.
2. Il procedimento è svolto dal Responsabile Unico del Procedimento o, nel caso di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal Responsabile Unico del Procedimento o, se previsto dalla disciplina di gara, dal Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio della Commissione Giudicatrice.
3. Il procedimento di valutazione delle offerte anomale si conclude con l'adozione:
  - a) di un provvedimento motivato in maniera rigorosa ed analitica nell'ipotesi di esclusione per inaffidabilità;
  - b) di un provvedimento adeguatamente motivato nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia un giudizio di congruità dell'offerta.
4. Poiché il procedimento non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma persegue il fine di accertare se l'offerta, considerata fissa ed immutabile, nel suo complesso dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto, non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, essendo ammissibili anche quelle sopravvenute e le compensazioni tra sottostime e sovrastime.
5. L'esiguità dell'utile di impresa non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, ancorché non possa essere ridotto a cifra meramente simbolica.

## **Art. 24 - Unica offerta**

1. Negli atti di gara l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valutata congrua, conveniente e d'interesse per l'Amministrazione.

## **Art. 25 - Controlli**

1. Successivamente all'individuazione della miglior offerta, l'Amministrazione procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, al fine di accertare l'esistenza, in

capo all'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione e l'assenza di impedimenti per la stipulazione contrattuale.

2. L'Amministrazione ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese rispetto a qualsiasi partecipante alla gara.

3. Dell'esito di tale verifica è fatta menzione nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione.

4. Nei casi di affidamento diretto o proroga contrattuale, l'Amministrazione accerta il possesso dei requisiti generali in capo al contraente, dando atto del controllo effettuato nel provvedimento dirigenziale.

5. Nel caso di affidamento mediante gara, il controllo presso il Casellario A.N.A.C. è effettuato subito dopo la scadenza del bando o della lettera d'invito e nei confronti di tutti i partecipanti, al fine di accertare l'eventuale presenza di cause ostative alla partecipazione.

#### **Art. 26 - Controlli antimafia**

1. L'Amministrazione, successivamente all'individuazione della miglior offerta e prima di procedere alla stipula del contratto, è tenuta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia), a verificare, mediante richiesta di apposita certificazione, che l'operatore economico aggiudicatario sia in regola con la normativa antimafia ed, in particolare, che a carico dello stesso non sussista alcuna delle situazioni ostative previste.

2. La documentazione antimafia (Comunicazione ed Informazione) dovrà essere acquisita mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) da parte dei soggetti di cui all'art. 97, c. 1, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., debitamente accreditati.

3. In particolare:

-in caso di affidamenti di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria deve essere richiesta la Comunicazione Antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-in caso di affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per altri casi stabiliti dalla normativa, invece, è necessario richiedere la Informazione Antimafia di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

4. L'art. 1, c. 52, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. prevede che, per le attività imprenditoriali di cui al c. 53, la Comunicazione e l'Informazione Antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., sono acquisite attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (cd. "white list").

5. L'elenco c.d. "white list" è istituito presso ogni Prefettura e l'iscrizione nello stesso è disposta dalla Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico richiedente ha la propria

sede, che effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito positivo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

6. Ai sensi dell'art. 1, c. 52-bis, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. *“L'iscrizione nell'elenco ... tiene luogo della Comunicazione e dell'Informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”*.

7. Pertanto, su un piano operativo, l'Amministrazione verifica l'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi:

1. obbligatoriamente ed a prescindere dalle soglie stabilite dalla normativa antimafia, per la stipula di contratti e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività di cui all'art. 1, c. 53, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
2. nei casi nei quali debba essere acquisita la documentazione antimafia, per la stipula di contratti o per l'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è avvenuta l'iscrizione.

#### **Art. 27 - Provvedimento conclusivo di aggiudicazione**

1. Le risultanze delle operazioni di gara sono accettate dall'Amministrazione mediante il provvedimento conclusivo di aggiudicazione con il quale sono approvati i verbali, anche eventualmente, sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento e si dà atto del controllo effettuato circa il possesso dei requisiti in capo al primo classificato nella graduatoria di gara.
2. Con il provvedimento conclusivo di aggiudicazione termina il procedimento di scelta del contraente ma ciò non equivale ad accettazione dell'offerta, stante la natura costitutiva della stipulazione del contratto per l'insorgenza del vincolo negoziale.
3. Qualora in sede di controllo emerga il mancato possesso di un requisito di partecipazione o l'esistenza di un impedimento di legge a contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti del soggetto risultato miglior offerente, l'Amministrazione, salvo diversa statuizione, può procedere mediante lo scorrimento della graduatoria, all'aggiudicazione al concorrente immediatamente seguente.
4. Dell'avvenuta aggiudicazione è data apposita comunicazione ai concorrenti. Da tale data decorre il termine dilatorio previsto dall'art.32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., preclusivo alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 28 - Divieto di rinegoziazione dell'offerta**

1. Fatte salve le ipotesi tipizzate dal Codice dei Contratti Pubblici, è preclusa all'Amministrazione la facoltà di rinegoziare l'offerta dell'aggiudicatario o di ridefinire i contenuti e i termini di una o più clausole contrattuali nella fase successiva all'aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 29 - Accesso agli atti**

1. L'accesso alle offerte dei concorrenti è consentito, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, mediante esibizione e rilascio di copia e previo pagamento dei costi di riproduzione.
2. Ai controinteressati è data comunicazione dell'istanza e della facoltà di presentare opposizione alla domanda di accesso entro dieci giorni dalla ricezione. In tal caso il concorrente dovrà indicare quali parti della documentazione prodotta non siano ostensibili in quanto segreti commerciali o industriali, giustificando mediante idonea documentazione gli argomenti a difesa delle ragioni oppostive. Solo nel caso in cui il diniego del controinteressato fosse motivato ai sensi del presente comma, l'Amministrazione accoglie la richiesta di accesso in relazione alle parti dell'offerta non coperte da diritti di privativa.
3. In fase di rilascio di copia della documentazione, è assicurata l'adozione di opportune modalità (cancellature o *omissis*) a tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.
4. La disciplina di gara può chiedere ai concorrenti, già in sede di presentazione dell'offerta, di autorizzare l'accesso alla propria documentazione, prevedendo nel caso di diniego l'obbligo di un'apposita dichiarazione nella quale siano specificate le ragioni del diniego ed allegata idonea documentazione probatoria.

### **PARTE III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

#### **Art. 30 - Procedura aperta**

1. La procedura aperta consente a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione di presentare la loro offerta.
2. La procedura aperta deve essere scelta nei casi stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inoltre può essere scelta dal Responsabile Unico del Procedimento quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
3. La procedura aperta è preceduta dal bando di gara, i cui contenuti essenziali sono quelli indicati dall'art. 13 del presente Regolamento, cui è data la pubblicità prescritta dalle norme di settore, in modo da informare della gara tutti i possibili concorrenti.

4. Per quanto non previsto si richiama la specifica normativa di settore.

#### **Art. 31 - Procedura ristretta**

1. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità fissate nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte in osservanza delle prescrizioni contenute nella lettera d'invito.
2. L'Amministrazione si avvale della procedura ristretta quando risulti opportuna una preselezione dei concorrenti.
3. La lettera di invito è trasmessa a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla *lex specialis*.
4. È facoltà dell'Amministrazione, in relazione alla complessità e all'importanza dell'oggetto contrattuale, fissare nel bando il numero minimo (comunque non inferiore a cinque) e massimo dei concorrenti che verranno invitati alla gara, illustrando i criteri sulla base dei quali verrà individuata la rosa dei candidati da invitare.
5. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati alla procedura o hanno presentato offerta non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
6. Le risultanze dell'istruttoria svolta nella fase di prequalificazione sono approvate con provvedimento dirigenziale unitamente ai contenuti della lettera d'invito.

#### **Art. 32 - Procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettere a), b), c), c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può avvenire:
  - a) mediante affidamento diretto per lavori, per servizi e per forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; per i lavori, è possibile ricorrere all'amministrazione diretta;
  - b) previa valutazione di tre preventivi per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro;
  - c) previa valutazione di almeno cinque operatori economici per servizi e per forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
  - d) tramite procedura negoziata, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
  - e) tramite procedura negoziata, per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, previa consultazione di almeno quindici operatori economici;



f) tramite procedura negoziata, per i servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tipologie di affidamento sopra richiamate e l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement.

3. L'esito dell'affidamento va pubblicato sul profilo del committente e presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza.

4. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

5. L'affidamento diretto di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo può essere preceduto da una indagine di mercato atta a consentire la valutazione comparativa di almeno due operatori economici, acquisendo informazioni dimostrative dell'esperienza e delle capacità tecniche di detti operatori, nonché l'economicità dei prezzi applicati. L'indagine di mercato in ogni caso non ingenera negli operatori alcuna legittima aspettativa in ordine al successivo affidamento.

6. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento espletate ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) f), del presente articolo avviene con una delle modalità sotto indicate tra loro alternative e non integrabili:

- attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di indagine di mercato in occasione di ciascun affidamento da avviare;

- attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di indagini di mercato anche periodiche con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo per tipologie predeterminate di prestazioni;

- l'utilizzo di elenchi, formati a livello di Ente o di settore, o per tipologia di lavoro, di servizio, di fornitura, oppure utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

7. La lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati e deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati:

- l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o dei servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;

- i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;

- i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;

- il periodo, in giorni, di validità delle offerte;

- le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte;

- la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario

- del contratto;

- l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- i criteri di valutazione delle offerte accompagnati dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi, qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali.

8. Unitamente alla lettera di invito deve essere predisposto un Capitolato/Foglio Patti e Condizioni contenente le specifiche contrattuali (tecniche e normative) dell'affidamento.

9. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale.

10. I principi ai quali attenersi nella conduzione della gara sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte e l'assenza nell'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
- la pubblicità dell'apertura della documentazione amministrativa, la busta dell'offerta tecnica finalizzata alla sola verifica dei contenuti e dell'offerta economica;
- l'esame e la valutazione, in seduta riservata, dell'offerta tecnica;
- la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- la verifica della congruità economica dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;
- l'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta conveniente e congrua, se espressamente previsto nella lettera d'invito.

### Art. 33 - Principio della rotazione

1. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, a condizione che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e rientrino nella medesima fascia di valore.

2. Il principio della rotazione è finalizzato ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive.

3. E' sempre necessario un onere motivazionale più stringente, nella determinazione a contrarre, in merito alle ragioni che hanno determinato l'invito al pregresso affidatario o il reinvito all'operatore economico già invitato, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, all'assenza di alternative, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta).

5. Previa motivazione nella determinazione a contrarre, è consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 ovvero laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure comunque aperte al mercato, nelle quali non venga operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

#### **Art. 34 - Gare telematiche e razionalizzazione dei processi di approvvigionamento**

1. Tutti gli affidamenti sono effettuati mediante gare telematiche (così come stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), salva la facoltà prevista dal comma 5 del presente articolo.

2. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza Regionali (ARIA S.p.A.) o da Soggetti Aggregatori (qualora presenti). Il Responsabile Unico del Procedimento deve, in ogni caso, utilizzare i parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni attive come limiti massimi per la stipulazione del contratto, purché si tratti di beni e servizi comparabili con quelli oggetto dell'acquisto e caratterizzati da uno standard qualitativo pari a quello che si ritiene necessario per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

3. Per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, si procede mediante l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato che l'acquisto non possa essere soddisfatto mediante l'adesione a Convenzioni-Quadro di Consip S.p.A. o di Centrali di Committenza Regionali (ARIA S.p.A.) o di Soggetti Aggregatori (qualora esistenti) o mediante il ricorso al MEPA (solo per gli acquisti sotto soglia comunitaria), perché l'affidamento non risulta

ivi presente o perché, seppur presente, non è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, dovrà ricorrere all'acquisto avvalendosi delle piattaforme nazionali e regionali per l'e-procurement.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00, per i quali, pertanto, non sussiste l'obbligo di ricorrere a strumenti di e-procurement.

6. Qualora l'Amministrazione abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A./soggetti aggregatori, successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

7. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette Convenzioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

#### **PARTE IV - CONTRATTI DI CONCESSIONE E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

##### **Art. 35 - Concessione di lavori pubblici**

1. L'Amministrazione stipula il contratto di concessione qualora intenda affidare a terzi la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.

2. È legittima la previsione della corresponsione di un prezzo da parte dell'Amministrazione concedente qualora:

- venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e all'ordinario utile di impresa;
- sia necessario assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, derivante dal Piano Economico Finanziario.

3. Il prezzo, se ritenuto conveniente dall'Amministrazione, può consistere anche nella cessione di beni immobili. In ogni caso l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico

dell'Amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

4. Con la determina a contrarre è fissata la durata contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è approvato il Piano Economico Finanziario da porre a base di gara, contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione della fattibilità economica e finanziaria dell'intervento.

5. Tra le condizioni di partecipazione il bando prevede la presentazione di un Piano Economico Finanziario.

6. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori sono disciplinate dalla Parte III del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. A tali procedure si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

#### **Art. 36 - Concessione di servizi**

1. Mediante la concessione di servizi è affidata a terzi l'erogazione di prestazioni a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

2. È legittima la previsione del pagamento di un prezzo da parte dell'Amministrazione concedente qualora:

- a) venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa;
- b) sia necessario assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario derivante dal Piano Economico Finanziario.

3. In considerazione della remuneratività economica del servizio e nel caso di messa a disposizione di beni immobili, può essere previsto il pagamento di un canone a favore dell'Amministrazione.

4. Tra le condizioni di partecipazione il bando prevede la presentazione di un Piano Economico Finanziario.

5. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi sono disciplinate dalla Parte III del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

6. A tali procedure si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

#### **Art. 37 - Finanza di progetto**

1. La procedura di finanza di progetto si delinea attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori e avente a base di gara uno studio di fattibilità.
2. Nel sistema giuridico in vigore si distinguono due principali schemi di affidamento del contratto di Finanza di Progetto, una procedura ad iniziativa pubblica ed una procedura ad iniziativa privata, attivata dal c.d. promotore, così come disciplinati dagli artt. 183 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. L'affidamento avviene mediante le procedure indicate dall'art. 181 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono presentare un progetto definitivo in caso di procedura di lavori, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le garanzie previste dalla normativa in materia (art.183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
5. Ai sensi dell'art. 179, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le disposizioni della parte IV del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Partenariato Pubblico Privato) si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

#### **Art. 38 - Contratto di disponibilità**

1. Oggetto del contratto di disponibilità sono la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'Amministrazione di un'opera di proprietà privata, realizzata a rischio e a spesa dell'affidatario e destinata all'esercizio di un pubblico servizio.
2. A fronte della garanzia della costante fruibilità dell'immobile, della sua perfetta manutenzione e della risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, l'affidatario è retribuito con:
  - un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera;

- l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera (non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione), qualora sia previsto il trasferimento della proprietà all'amministrazione;
  - un prezzo di riscatto, parametrato in relazione ai canoni già versati, all'eventuale contributo in corso d'opera e al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere al termine del contratto.
3. Nella procedura per l'individuazione del contraente, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è posto a base di gara un capitolato prestazionale con la precisazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera.
  4. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato.
  5. Il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono redatti e ad ogni effetto approvati dall'aggiudicatario, previa comunicazione all'amministrazione, e, ove prescritto, alle terze autorità competenti.
  6. È riconosciuta all'affidatario la facoltà di introdurre eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenute.
  7. L'Amministrazione può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
  8. L'attività di collaudo finalizzata alla verifica del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti nella realizzazione dell'opera è posta in capo all'Amministrazione. L'adempimento degli impegni dell'Amministrazione è condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

## PARTE V - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 39 - Contenuto dei contratti

1. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, nelle premesse del contratto dovranno essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisori e autorizzatori che ne stanno alla base.
2. Sono da considerare elementi essenziali del contratto:
  - individuazione dei contraenti;
  - oggetto e durata del contratto;
  - termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - importo contrattuale e modalità di pagamento;
  - spese contrattuali e altri oneri fiscali;
  - forma scritta;

- altre clausole previste dalla normativa a pena di nullità del contratto.
3. Qualora non sussista un capitolato o un atto cui far espresso rinvio per la definizione dei contenuti del rapporto contrattuale, nel contratto devono, di norma, essere previsti:
- a) modalità di esecuzione del lavoro, del servizio e della fornitura richiesti;
  - b) tempi di adempimento;
  - c) importo contrattuale;
  - d) termini di pagamento;
  - e) tracciabilità dei flussi finanziari;
  - f) C.C.N.L. applicato (qualora ricorra l'ipotesi);
  - g) (qualora ricorra l'ipotesi), il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e la Clausola Sociale;
  - h) modalità di collaudo/verifica di conformità;
  - i) facoltà di recesso;
  - j) sanzioni e penalità per inadempimenti nell'esecuzione;
  - k) risoluzione;
  - l) regolamentazione subappalto;
  - m) elezione domicilio;
  - n) cauzione definitiva e garanzie;
  - o) la soluzione delle controversie;
  - p) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali.

#### Art. 40 - Forma dei contratti

1. Gli affidamenti realizzati mediante le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stipulati in forma scritta in modalità elettronica nelle seguenti forme:

- atto pubblico notarile informatico;
- atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Generale;
- scrittura privata autenticata;
- scrittura privata;
- corrispondenza secondo l'uso del commercio.

2. Fermo restando che i contratti derivanti dall'aggiudicazione mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) sono sempre stipulati in forma pubblica amministrativa con l'intervento del Segretario Generale, i contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati con le seguenti modalità:

**a) forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, con l'intervento del Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante, nei seguenti casi:**

- appalti di lavori, di servizi e di forniture di valore contrattuale pari o superiore a euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;



- concessioni di lavori o di servizi di valore contrattuale pari o superiore a euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;
- finanza di progetto, locazione finanziaria, contratto di disponibilità, contratti di mutuo;
- contratti di sponsorizzazione di valore contrattuale superiore a euro 40.000,00 I.V.A. esclusa.

**b) scrittura privata, senza l'intervento dell'Ufficiale Rogante, nei seguenti casi:**

- appalti di lavori, di servizi e di forniture di valore contrattuale pari o superiore a euro 40.000,00 I.V.A. esclusa, e inferiore a euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;
- concessioni di lavori o di servizi di valore contrattuale inferiore a euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;
- polizze assicurative di qualsiasi importo;
- contratti di sponsorizzazione di valore contrattuale pari o inferiore a euro 40.000,00 I.V.A. esclusa.

In caso di scrittura privata, l'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente l'impresa contraente incombe sul Dirigente che adotta il provvedimento conclusivo della procedura e che procede alla sottoscrizione del contratto.

**c) corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di proposta ed accettazione tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:**

- appalti di lavori, di servizi e di forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 I.V.A. esclusa, in caso di procedure espletate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi gli affidamenti diretti.

In tali ipotesi, gli adempimenti connessi alla stipulazione e alla sottoscrizione dell'atto vengono effettuati dal Settore/dalla Direzione titolare del contratto e l'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente l'impresa contraente incombe sul Dirigente che adotta il provvedimento conclusivo della procedura e che procede alla sottoscrizione del contratto.

3. In caso di acquisto mediante Consip/ MEPA, la stipula del contratto avviene tramite la piattaforma telematica secondo le regole vigenti per i suddetti mercati.
4. Nel caso di conclusione di accordo quadro, si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi. La determinazione a contrarre e/o il Capitolato Prestazionale stabiliscono le forme di stipula dei contratti attuativi.
5. Si potrà ricorrere alla stipula di contratti a mezzo di atto pubblico notarile informatico, di cui al precedente comma 1, in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare o per altri motivi dettati da esigenze straordinarie o per motivi di ordine tecnico-amministrativo, da evidenziare negli atti dirigenziali. In tali casi le spese saranno a carico delle

parti secondo le prescrizioni del codice civile; l'impegno di spesa dovrà essere assunto con apposita determinazione dal Dirigente del Settore competente.

6. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono sempre a carico della controparte, eccetto diversa disposizione di legge.

7. I diritti rogito/segreteria sono dovuti quando il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata.

#### Art. 41 - Stipulazione dei contratti

1. Prima della stipula nelle forme di cui all'art. 40 comma 2, lettere a) e b) del presente Regolamento, l'Ufficio Contratti riceve i seguenti documenti relativi all'aggiudicatario:

- informazione antimafia o comunicazione antimafia, nei casi di cui al precedente articolo 26;
- esito delle verifiche effettuate sulle autocertificazioni rese in sede di gara.

2. Le funzioni di Ufficiale Rogante del Comune di Monza sono esercitate dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario Comunale.

3. La competenza alla stipulazione è attribuita al Dirigente che ha adottato la determina a contrarre. Per l'operatore economico la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito nella *lex specialis* di gara ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto interviene entro 60 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione.

5. È vietata la stipulazione del contratto prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio ai concorrenti dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 32, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Qualora, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario, convocato e diffidato, non si presenti per la stipulazione o non produca la documentazione richiesta, il Dirigente del Settore interessato alla stipula, con apposita determinazione dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo alla segnalazione all'A.N.A.C..

7. L'ufficio Contratti predispone il testo definitivo dei contratti nei formati richiesti dalle norme e procede alla verifica degli allegati e alla preparazione di tutta la documentazione necessaria e propedeutica alla stipula.

8. L'ufficio Contratti procede al calcolo dei diritti di segreteria/rogito e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo, oltre ad effettuare tutti i relativi adempimenti, e

custodisce agli atti il Repertorio dei contratti stipulati dall'Amministrazione con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario, provvedendo alla relativa conservazione.

#### **Art. 42 - Spese contrattuali**

1. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria /rogito in conformità alla normativa vigente.
2. Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione, di bollo ed i diritti sono di norma a carico della controparte, salvo i casi di legge sul riparto delle stesse o eventuale motivata indicazione del Dirigente competente alla stipula.
3. Il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria è effettuato prima della stipulazione del contratto, con bonifico bancario o con altre forme ritenute ammissibili dall'Amministrazione.

#### **Art.43 - Garanzia definitiva**

1. A copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è richiesta al contraente idonea cauzione definitiva, il cui valore viene fissato in una percentuale non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva nei casi e alle condizioni dettate dal art. 103, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .
3. L'acquisizione di tale garanzia viene effettuata dall'ufficio contratti nei casi in cui il contratto venga stipulato senza preventivo avvio dei lavori, dei servizi e/o della fornitura. Nei casi in cui, nelle more di sottoscrizione del contratto, venga data esecuzione anticipata all'affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà acquisire la suddetta cauzione definitiva, prima della consegna dei lavori o dell'avvio del servizio e/o della fornitura e trasmetterla all'ufficio contratti.
4. La validità temporale della garanzia definitiva deve necessariamente coincidere con la durata del contratto ed è svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale.
5. Oltre all'obbligo di reintegrazione della cauzione nell'ipotesi di parziale escussione, la cauzione definitiva dovrà contenere le seguenti clausole:
  - rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale;
  - operatività entro il termine di 15 giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 c.c..
6. La costituzione della cauzione definitiva, in ogni caso, non esclude la risarcibilità del danno maggiore subito dall'Amministrazione.

7. L'incameramento e lo svincolo della cauzione spettano al Responsabile Unico del Procedimento. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.

8. In materia di appalti di lavori, di servizi e di forniture trova applicazione la disciplina specifica, di tempo in tempo vigente, in materia di cauzioni.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

#### **Art. 44 - Repertoriamento**

1. I contratti per i quali si utilizzi la forma dell'atto pubblico amministrativo, della scrittura privata autenticata vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario Comunale, a cura del Servizio Contratti.

2. I contratti, immessi a Repertorio del Segretario Generale, sono conservati presso l'Archivio comunale se redatti in forma cartacea ovvero all'interno del sistema di gestione documentale attivo presso l'Ente.

3. I contratti redatti a mezzo di scrittura privata non autenticata non vengono immessi a Repertorio del Segretario generale, sono numerati con apposito numeratore progressivo, rilasciato dall'ufficio contratti, e sono conservati presso il Servizio Responsabile del procedimento se redatti in forma cartacea ovvero all'interno del sistema di gestione documentale attivo presso l'Ente.

4. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli estremi di repertoriamento e registrazione, se già effettuata.

5. I contratti conclusi su piattaforme delle centrali di committenza nazionali e regionali vengono conservati su tali piattaforme, ove disponibile tale funzionalità.

### **PARTE VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 45 - Cessione del contratto**

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto.

2. La trasformazione societaria non configura un'ipotesi di cessione del contratto purché non venga modificata l'attività imprenditoriale e continuino a sussistere le condizioni e i requisiti necessari per l'esecuzione del contratto.

3. Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese nella fase di esecuzione contrattuale è legittima la variazione determinata da cause tassative previste dalla normativa e dalla disciplina contrattuale.

#### **Art. 46 - Subcontratto**

1. Nei casi in cui il contratto lo abbia espressamente previsto e, per gli affidamenti preceduti da gara, il contraente abbia reso apposita dichiarazione in sede di offerta, l'Amministrazione autorizza il subcontratto solo dopo aver chiesto ed ottenuto, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni sub affidate, il deposito del contratto derivato ed aver verificato sia l'idoneità tecnica per la parziale esecuzione contrattuale, sia l'assenza di preclusioni od impedimenti stabili dalla legge.
2. L'autorizzazione non comporta in nessun caso una limitazione degli obblighi e dei doveri derivanti dal contratto principale né la costituzione di un rapporto giuridico tra il subcontraente e l'Amministrazione.

#### **Art. 47 - Pagamenti, anticipi e cessione del credito**

1. La disciplina contrattuale deve indicare le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi pattuiti.
2. Salvo diverso termine stabilito dal capitolato per giustificate ragioni, l'Amministrazione provvede ai pagamenti secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Non sono ammessi anticipi sui corrispettivi, tranne nei casi in cui la loro corresponsione sia espressamente legittimata dalla normativa.
3. La cessione del credito, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, è efficace ed opponibile all'Amministrazione se entro quindici giorni dalla notifica ricevuta dall'Ente non venga da questa comunicato alle parti il diniego di autorizzazione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

#### **Art. 48 - Revisione prezzi**

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la revisione dei prezzi, che opera solo se prevista nei documenti di gara iniziali.
2. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria dell'Ente finalizzata alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.

3. Le clausole del Capitolato fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

#### Art. 49 - Polizze assicurative

1. Ove la legge o il capitolato speciale prevedano, a carico dell'aggiudicatario, l'obbligo di stipulare delle coperture assicurative, le medesime dovranno essere:

**a. per gli affidamenti di lavori:**

- i. una polizza CAR (Contractor's All Risks) che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, e dovrà coprire:

SEZIONE A: "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":

- i danni alle opere oggetto dell'affidamento per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
- i danni alle opere preesistenti per una somma che sarà stabilita nel Capitolato Speciale a seconda delle caratteristiche dell'affidamento;
- i costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma che sarà stabilita nel Capitolato Speciale a seconda delle caratteristiche dell'affidamento.

SEZIONE B: "Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere":

- i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo compreso tra euro 3.000.000,00 ed euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza; per la determinazione dell'importo del massimale il Responsabile Unico del Procedimento dovrà tener conto della tipologia e della natura dei lavori oggetto di affidamento.

Eventuali ulteriori coperture per danni, potranno essere previste dal Responsabile Unico del Procedimento nei capitolati di affidamento.

La polizza dovrà, inoltre, contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: appaltatore/concessionario, subappaltatori, fornitori, consulenti, l'Amministrazione, anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà contenere anche la "garanzia di manutenzione" per il periodo di garanzia di manutenzione, che decorre dal rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

L'affidatario provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di Monza.

- ii. Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'affidatario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad euro 1.500.000,00 per prestatore infortunato.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione dei lavori e per tutta la durata contrattualmente prevista.

In caso di affidamento di lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero se vi siano ragioni di opportunità dovrà essere richiesta:

- una polizza assicurativa del tipo "Decennale Postuma Indennitaria" (D.P.I.) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;

tale polizza dovrà includere anche una sezione di responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000 per sinistro e limiti di indennizzo non inferiore al 40% del valore dell'opera.

**b. Per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria:**

- i. una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale (RC Prof) verso terzi per i danni occorsi al Comune di Monza e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto di contratto, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro.

La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva che abbiano determinato maggiori costi a carico dell'Amministrazione Comunale per un importo pari al 10% dell'Opera da progettare, valida sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

**c. Per gli affidamenti di servizi:**

- i. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale compreso tra euro 3.000.000,00 ed euro 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto dell'affidamento di che trattasi; per la determinazione dell'importo del massimale il Responsabile Unico del Procedimento dovrà tener conto della tipologia e della natura dei servizi oggetto di affidamento.
- ii. Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori del servizio di cui l'affidatario si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto dell'affidamento con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000.

**d. Per gli affidamenti di forniture:**

- i. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della fornitura, con riferimento all'indicato valore massimale è fatta salva la diversa determinazione del Responsabile Unico del Procedimento in fase di predisposizione del Capitolo ed in funzione della natura della fornitura.

2. Le coperture assicurative relative agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, di servizi e di forniture, avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione dei servizi e delle



forniture e per tutta la durata contrattualmente prevista, dovranno essere trasmesse al Comune di Monza prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio o della fornitura, nonché dovrà essere presentata la copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

3. L'affidatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche all'Amministrazione di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Monza di ogni sviluppo in merito.

4. Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Affidatario.

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere richieste direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisite entro un congruo termine prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e/o delle forniture (al fine di evitare che l'affidamento abbia inizio senza le necessarie coperture assicurative) e trasmesse all'ufficio contratti.

#### **Art. 50 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione**

1. Ultimata l'esecuzione contrattuale, deve essere sempre accertata la corrispondenza della prestazione al contratto e alle regole dell'arte.

2. Con l'approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, l'Amministrazione accetta la prestazione facendo proprie le risultanze della verifica compiuta.

3. Solo dopo aver accertato l'esattezza dell'adempimento e la conformità della prestazione eseguita a quella contrattualmente prevista potrà essere liquidato al contraente il corrispettivo dovuto.

#### **Art. 51 - Risoluzione del contratto**

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. In materia di affidamenti di lavori, di servizi e di forniture trovano applicazione, altresì, le prescrizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Per poter risolvere di diritto il rapporto contrattuale è necessario che siano puntualmente indicate le gravi inadempienze che giustifichino l'impossibilità della sua prosecuzione.

3. L'adozione della determinazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere e dalla contestazione degli addebiti alla controparte, fissando alla stessa un termine per l'adempimento ed un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Dell'eventuale negativa valutazione delle argomentazioni prodotte deve essere data comunicazione all'interessato.

## **PARTE VII - CONTENZIOSO**

### **Art. 52 - Transazione**

1. L'Amministrazione si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. L'Amministrazione per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento applica l'accordo bonario a norma degli artt. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **Art. 53 - Arbitrato**

1. In materia di arbitrato trova applicazione l'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **Art. 54 - Giurisdizione e riferimenti processuali**

1. Per le controversie sorte all'esito della pubblicazione della determinazione a contrarre e fino alla stipula contrattuale, il giudice competente è il relativo Tribunale Amministrativo Regionale e le norme procedurali sono quelle dettate dal D.Lgs. 104/10 e ss.mm.ii..
2. Per le controversie sorte in corso di esecuzione dei contratti, la competenza è del Giudice Civile Ordinario, secondo le disposizioni di legge o di contratto.

## **PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 55 - Rinvio a disposizioni normative**

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le Disposizioni Normative in materia di appalti di lavori, di servizi e di forniture.

### **Art. 56 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dopo l'entrata in vigore, il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Monza alla voce "Disposizioni Generali" - "Atti generali".

## Art. 57 - Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/2/2013 n. 14/21888 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 3/12/2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14/7/2005, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/2/2012.